

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

San Francesco D'Assisi

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **Associazione San Francesco D'Assisi APS - ETS**.

2. E' facoltà dell'Associazione procedere con la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.

3. L'acronimo APS e la denominazione di Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se e fintanto che l'associazione è iscritta nella sezione APS del RUNTS.

4. L'Associazione ha sede legale in via Fonte D'Angolo n. 9 - Villa San Sebastiano - Tagliacozzo (AQ). Il trasferimento della sede legale, se avviene all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

ARTICOLO 2 - NORMATIVA APPLICABILE

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - FINALITA'

1. L'associazione agisce nell'ambito del turismo sostenibile, culturale e sociale, del patrimonio e dei beni culturali, dell'ambiente e del tempo libero, avvalendosi principalmente del metodo della conservazione del patrimonio storico-culturale e diffusione della cultura della ricerca scientifica e tecnica.

2. L'Associazione non ha fini di lucro.

3. L'Associazione ha per scopo il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, elencate nel successivo art. 5.

4. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione al fine di sostenere l'autonomia iniziativa dei cittadini che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. In particolare, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo impegnarsi per:

a) la promozione e l'attuazione di un turismo giovanile, sociale e

culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana e con

caratteristiche di responsabilità, sostenibilità e solidarietà;

b) la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni naturali e del patrimonio paesaggistico, monumentale, artistico e culturale, sia laico che religioso, anche con attività di recupero del patrimonio culturale e religioso.

ARTICOLO 5 - OGGETTO E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. d) del D. Lgs. n.117/2017;

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. f) del D. Lgs. n.117/2017;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 c.1, lett. i) del D. Lgs. n.117/2017;

4) organizzazione e gestione di attività' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art.5 c.1, lett. k) del D. Lgs. n.117/2017;

5) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art.5 c.1, lett. z) del D. Lgs. n.117/2017.

2. Tutte le attività dell'Associazione, da svolgersi nel rispetto delle finalità statutarie, sono destinate ai propri soci e loro familiari e ai terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

3. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 Maggio 2021, n. 107.

4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

5. L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

6. L'Associazione potrà aderire a reti associative di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Può avvalersi dell'attività di lavoratori dipendenti e di volontari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 6 - I SOCI

1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, il "Socio" o, al plurale, i "Soci") le persone fisiche che, secondo lo Statuto e la normativa vigente, sono ammessi a parteciparvi come Soci e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Soci.
2. Possono far parte della Associazione, le persone fisiche che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.
3. Sono soci coloro che partecipano alle attività organizzate dall'Associazione previa iscrizione alla stessa.
4. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. Il Consiglio direttivo valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.
6. Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.
8. La qualifica di socio cessa solo per recesso, esclusione, morte del socio o altre cause di cessazione previste dalla normativa e dal presente statuto.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono del diritto di partecipazione di voto all'Assemblea degli associati. Ai soci è riconosciuto il diritto dell'elettorato passivo e di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.
2. Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. I soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.
3. I soci hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 8 - DECADENZA DEI SOCI

1. La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non ven-

ga persa per uno dei seguenti motivi:

- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio direttivo mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata;
- per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio;
- per morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

2. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte del socio.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre appello entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Collegio dei Garanti a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Garanti dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

4. Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualifica di socio.

ARTICOLO 9 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs 117/2017;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs 117/2017.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti i soci.

2. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

3. L'Assemblea dei soci deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente.

4. Spetta all'Assemblea dei soci:

IN SEDE ORDINARIA

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;

- eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
- nominare e revocare l'organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- nominare e revocare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La convocazione dell'Assemblea dei soci potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo dei soci, che all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo. Ogni partecipante all'Assemblea dei soci con voto deliberativo ha diritto di voto secondo quanto previsto dal regolamento e nel rispetto dell'art 24 del CTS.

2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci. La convocazione dell'Assemblea dei soci avverrà minimo 10 (dieci) giorni prima mediante comunicazione scritta ai soci a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell'Assemblea dei soci devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.

3. Potranno prendere parte all'Assemblea dei soci i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro socio. Il delegato non può ricevere più di una delega.

4. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

5. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo il quale nomina fra i soci presenti un Segretario verbalizzante.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci dovrà essere redatto

apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci.

ARTICOLO 12 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.
5. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea dei soci delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di quindici membri. È convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno. Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Non possono essere nominati membri del Consiglio direttivo e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci aderenti in regola con il pagamento delle quote associative.
4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci.
6. Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione

e constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:

a) predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo per l'anno successivo;

b) predisporre l'eventuale bilancio sociale;

c) deliberare il programma annuale e pluriennale di attività;

d) deliberare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;

e) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;

f) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

g) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

h) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio direttivo.

2. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente.

3. Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l'esercizio della rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei attraverso il ricorso alla Procura speciale.

ARTICOLO 16 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario collabora con il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per la ge-

stione generale dell'Associazione.

2. Il Segretario cura le relazioni con le istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, da interessare alle iniziative dell'Associazione.

3. Il Segretario sovrintende, con il Presidente ad eventuale personale dipendente.

4. Il Segretario cura la gestione della vita finanziaria dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio.

ARTICOLO 17 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'anno sociale venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, subentreranno i primi dei non eletti. In caso di parità di voti la precedenza spetta al più giovane. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino al termine del quadriennio.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avvenire in seno al Consiglio direttivo.

3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO e ORGANO DI REVISIONE

1. L'Organo di controllo e l'Organo di Revisione sono costituiti ed operano secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 03/07/2017, n.117. I componenti di tali organi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

3. I membri dell'Organo di controllo e di revisione partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e rimangono in carica quattro anni.

ARTICOLO 19 - VOLONTARI

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarie-

tà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 20 - IL BILANCIO

1. Il Consiglio direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi) può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

4. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.

5. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

6. Insieme alla convocazione dell'Assemblea dei soci che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 21 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 22 - ENTRATE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o

di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici

e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) raccolte pubbliche di fondi;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

2. Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 23 - IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. lgs. 117/2017.

4. Il patrimonio può essere incrementato mediante:

a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) decisione del Consiglio direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziarie l'attività corrente dell'Associazione;

e) apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione.

5. Il Consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

6. Il Consiglio direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

7. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

ARTICOLO 24 - RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

3. L'adesione all'Associazione non comporta per i soci obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È, comunque, facoltà del socio di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.

4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio all'Associazione, non è ripetibile dal socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall'Associazione.

5. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa vigente; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità del socio o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 25 - LIBRI SOCIALI E ALTRE SCRITTURE OBBLIGATORIE

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali e altre scritture obbligatorie:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di revisione;
- d) il registro dei volontari;
- e) scritture contabili e relative al bilancio.

ARTICOLO 26 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci.

2. L'Assemblea dei soci che dispone lo scioglimento dell'Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione e dispone la devoluzione del patrimonio. In caso

di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, le Leggi speciali in materia ed i Regolamenti Interni.

Firmato: Lucia Bonifaci, Stefania Bonifaci, Conti Annamaria, Barbara Conti, Di Marco Testa Giulio, Valente Paolo, Daniela Valente, Marica Schiavone notaio.